Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 dicembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1359.
Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma . . . . Pag. 4038

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1360.
Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria dell'esercizio professionale Pag. 4038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1951, n. 1361.
Esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera recante modificazioni all'art. 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 ed agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento, effettuato a Roma il 13-27 novembre 1950 . Pag. 4038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1362.
Costituzione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma. Pag. 4041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 1363.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento industriale «A. Diaz» di Milano Pag. 4041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1364.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata «Opera diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio del Ragazzo», con sede nel palazzo vescovile di Chiavari (Genova) . . . . . . Pag. 4041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1365.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto, in frazione «Madonna dell'Aiuto» di Canicattì (Agrigento). Pag. 4041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951.
Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del dott. Ovazza Alfredo . . . . Pag. 4042

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1951.
Concessione di contributi in favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale . . . . Pag. 4042

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1951.
Divieto di caccia nelle zone alluvionate della provincia di Pavia . . . . Pag. 4043

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1951.
Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1952. Pag. 4043

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 307 del 15 dicembre 1951, riguardante l'ammissione a rimborso dell'onere termico e l'esenzione del sovraprezzo termoelettrico. Pag. 4050

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . . Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giuseppe Iato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . . Pag. 4051
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . Pag. 4052
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . Pag. 4052
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . . . Pag. 4052
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . . Pag. 4052
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . Pag. 4052

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4052

Ministero dell'industria e del commercio: Smarrimento di marchi di identificazione per metalli preziosi Pag. 4052

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. **1359.**

Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, è prorogato dal 17 maggio 1951 al 31 dicembre 1956.

Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge stessa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — ZOLI — VANONI — ALDISIO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 7 dicembre 1951, n. **1360.**

Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria dell'esercizio professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono estese ai laureati dell'anno accademico 1950-51 le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, in relazione al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, in materia di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1951, n. **1361.**

Esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera recante modificazioni all'art. 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 ed agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento, effettuato a Roma il 13-27 novembre 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per la pesca nelle acque comuni dei due Stati, conclusa a Lugano fra l'Italia e la Svizzera il 13 giugno 1906;

Visto il regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, che approva il regolamento per la pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note, effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 13-27 novembre 1950, che apporta modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 82. — FRASCA

Scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera recante modifiche all'art. 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 ed agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento.

Roma, li 13 novembre 1950

Signor Ministro,

Il giorno 1° settembre 1949, si riunivano a Lugano il commissario italiano per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca, Dott. V Borromeo, e il suo collega svizzero, il signor A. Mathey-Doret, commissario svizzero della pesca nelle acque italo-svizzere. Nella seduta i commissari stabilirono di apportare, nell'interesse della pesca e dei pescatori, delle modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11, 3° capoverso, e 16 del regolamento emanato dal Consiglio federale il 2 maggio 1913 per l'attuazione della Convenzione indicata. Inoltre i commissari hanno ritenuto necessario di apportare qualche aggiunta e deroga alle disposizioni previste nella tabella delle reti e degli altri attrezzi da pesca permessi nelle acque comuni ed allegata al decreto emanato il 18 marzo 1949 dal Consiglio federale.

Tali modificazioni sono riportate in allegato alla presente Nota.

Sono lieto di essere in grado di informarLa che le suddette modificazioni sono state ora approvate dal Governo della Confederazione svizzera, per la sua parte, e ritengo che esse siano state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che le stesse modificazioni sono parimenti accette al Governo italiano, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo che sarà posto in vigore al 1° di gennaio 1951.

Rimane inteso che ogni Stato si riserverà la facoltà di pubblicare nella forma che gli converrà i decreti relativi a queste modificazioni e che i due Governi si comunicheranno mutualmente i testi in questione all'uopo di assicurarsi della similitudine delle decisioni prese.

Mi è gradita l'occasione, Signor Ministro, per inviarLe i sensi della mia alta considerazione.

Il Ministro di Svizzera
CELIO

Sua Eccellenza
il Conte Carlo SFORZA
Ministro degli Affari Esteri - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Modificazioni dell'articolo 16 *della Convenzione italo-elvetica sulla pesca e degli articoli* 11, 3° *capoverso,* e 16 *del regolamento di esecuzione.*

Art. 16 della Convenzione

(Testo originale)	(Testo modificato)
Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunte perchè la pesca, la vendita, il commercio, la spedizione, l'importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:	*Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perchè la pesca, la vendita, il commercio, la spedizione, l'importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:*
. . . .	. . . .
alborella cent. 9	*alborella cent. 7*
. . . .	. . . .

Art. 11, 3° capoverso del regolamento di esecuzione

(Testo originale)	(Testo modificato)
Il « follone » ed il « sasso con la fune », usati come ausiliari, nella pesca con i tramagli, sono vietati nei mesi di maggio e di giugno. Per il sasso questo divieto si estente anche al mese di luglio. * modifica del 2 luglio 1915.	*L'uso di attrezzi ausiliari per fugare i pesci (« follone », « sasso con la fune » o ogni altro attrezzo usato in sostituzione di quest'ultimo, massimamente gli « anelli ») è vietato dall'inizio del periodo di divieto del pesce persico fino al 15 giugno.*

Art. 16 del regolamento di esecuzione.

(Testo originale)	(Testo modificato)
Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale, che i pesci debbono avere raggiunte perchè la pesca, la compra-vendita, la donazione, la spedizione, la importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:	*Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale, che i pesci debbono avere raggiunte perchè la pesca, la compra-vendita, la donazione, la spedizione, la importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:*
. . . .	. . . .
alborella cent. 9	*alborella cent. 7*
. . . .	. . . .

Aggiunte e deroghe alle disposizioni previste nella tabella delle reti e degli altri attrezzi da pesca permessi nelle acque comuni, allegata al decreto emanato il 18 *marzo* 1949 *dal Consiglio federale.*

1. Sono considerate reti permesse:

a. *Rete da posta per pesce persico nel Ceresio*: Maglia minima: 22 mm, maglia massima: 24 mm, lunghezza massima: 60 m, altezza massima: 50 maglie, uso vietato durante il periodo di divieto del pesce persico e dell'agone.

b. *Tramaglio per luccio*:

Verbano: Maglia minima: 30 mm, filo grosso (no 50/59), lunghezza massima: 25 m, altezza massima: 1,20 m; uso vietato durante il periodo di divieto del luccio, della tinca, del coregono e del salmerino.

Ceresio: Maglia minima: 27 mm, filo grosso (no 50/59), lunghezza massima: 25 m, altezza massima: 1 m; uso vietato durante il periodo di divieto del luccio, della tinca, del coregono e del salmerino.

c. *Tramaglio per bottatrice nel Verbano*: Maglia minima: 27 mm, maglia massima 32 mm, lunghezza massima: 50 m, altezza massima: 1,20 m; durante i rispettivi periodi di divieto è proibita la cattura delle specie che si intendono proteggere. La posa è vietata lungo la corona, ad una distanza inferiore a 50 metri dalla stessa.

2. Le prescrizioni valevoli per la *canna senza lancio* sono applicabili alla *pesca con lancio.*

Roma, li 27 novembre 1950

Signor Ministro,

con lettera n. 08400 del 13 c. m. Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

Il giorno 1° settembre 1949, si riunivano a Lugano il commissario italiano per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca, Dott. V Borromeo, e il suo collega svizzero, il signor A. Mathey-Doret, commissario svizzero della pesca nelle acque italo-svizzere. Nella seduta i commissari stabilirono di apportare, nell'interesse della pesca e dei pescatori, delle modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11, 3° capoverso, e 16 del regolamento emanato dal Consiglio federale il 2 maggio 1913 per l'attuazione della Convenzione indicata. Inoltre i commissari hanno ritenuto necessario di apportare qualche aggiunta e deroga alle disposizioni previste nella tabella delle reti e degli altri attrezzi da pesca permessi nelle acque comuni ed allegata al decreto emanato il 18 marzo 1949 dal Consiglio federale.

Tali modificazioni sono riportate in allegato alla presente Nota.

Sono lieto di essere in grado di informarLa che le suddette modificazioni sono state ora approvate dal Governo della Confederazione svizzera, per la sua parte, e ritengo che esse siano state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che le stesse modificazioni sono parimenti accette al Governo italiano, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo che sarà posto in vigore al 1° di gennaio 1951.

Rimane inteso che ogni Stato si riserverà la facoltà di pubblicare nella forma che gli converrà i decreti relativi a queste modificazioni e che i due Governi si comunicheranno mutualmente i testi in questione all'uopo di assicurarsi della similitudine delle decisioni prese.

Mi è gradita l'occasione, Signor Ministro, per inviarLe i sensi della mia alta considerazione.

Sono lieto di essere in grado di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede. La Legazione Elvetica sarà tempestivamente informata dei provvedimenti che saranno emanati per rendere esecutivo il presente Accordo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

SFORZA

A S. E.
l'On. Enrico CELIO
Ministro di Svizzera ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Modificazioni dell'articolo 16 *della Convenzione italo-elvetica sulla pesca e degli articoli* 11, 3° *capoverso, e* 16 *del regolamento di esecuzione.*

Art. 16 della Convenzione

(Testo originale)	(Testo modificato)
Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunte perchè la pesca, la vendita, il commercio, la spedizione, l'importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:	*Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perchè la pesca, la vendita, il commercio, la spedizione, l'importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:*
. . . . .	. . . . .
alborella cent. 9	*alborella cent. 7*
. . . . .	. . . . .

Art. 11, 3° capoverso del regolamento di esecuzione

(Testo originale)	(Testo modificato)
Il « follone » ed il « sasso con la fune », usati come ausiliari, nella pesca con i tramagli, sono vietati nei mesi di maggio e di giugno. * Per il sasso questo divieto si estente anche al mese di luglio. * modifica del 2 luglio 1915.	*L'uso di attrezzi ausiliari per fugare i pesci (« follone », « sasso con la fune » o ogni altro attrezzo usato in sostituzione di quest'ultimo, massimamente gli « anelli ») è vietato dall'inizio del periodo di divieto del pesce persico fino al 15 giugno.*

Art. 16 del regolamento di esecuzione.

(Testo originale)	(Testo modificato)
Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale, che i pesci debbono avere raggiunte perchè la pesca, la compra-vendita, la donazione, la spedizione, la importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:	*Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale, che i pesci debbono avere raggiunte perchè la pesca, la compra-vendita, la donazione, la spedizione, la importazione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, sono le seguenti:*
. . . . .	. . . . .
alborella cent. 9	*alborella cent. 7*
. . . . .	. . . . .

Aggiunte e deroghe alle disposizioni previste nella tabella delle reti e degli altri attrezzi da pesca permessi nelle acque comuni, allegata al decreto emanato il 18 marzo 1949 dal Consiglio federale.

1. Sono considerate reti permesse:

a. *Rete da posta per pesce persico nel Ceresio*:
Maglia minima: 22 mm, maglia massima: 24 mm, lunghezza massima: 60 m, altezza massima: 50 maglie, uso vietato durante il periodo di divieto del pesce persico e dell'agone.

b. *Tramaglio per luccio*:
Verbano: Maglia minima: 30 mm, filo grosso (no 50/59), lunghezza massima: 25 m, altezza massima: 1,20 m; uso vietato durante il periodo di divieto del luccio, della tinca, del coregono e del salmerino.

Ceresio: Maglia minima: 27 mm, filo grosso (no 50/59), lunghezza massima: 25 m, altezza massima: 1 m; uso vietato durante il periodo di divieto del luccio, della tinca, del coregono e del salmerino.

c. *Tramaglio per bottatrice nel Verbano*:
Maglia minima: 27 mm, maglia massima 32 mm, lunghezza massima: 50 m, altezza massima: 1,20 m; durante i rispettivi periodi di divieto è proibita la cattura delle specie che si intendono proteggere. La posa è vietata lungo la corona, ad una distanza inferiore a 50 metri dalla stessa.

2. Le prescrizioni valevoli per la *canna senza lancio* sono applicabili alla *pesca con lancio*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1362.

Costituzione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 2 gennaio 1951 del presidente del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del relativo statuto;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Udito il parere favorevole del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 4 settembre 1951, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, ed è approvato il relativo statuto, composto di trentadue articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951, n. 1363.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento industriale « A. Diaz » di Milano.

N. 1363. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento industriale « A. Diaz » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 8. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1364.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio del Ragazzo », con sede nel palazzo vescovile di Chiavari (Genova).

N. 1364. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo », con sede nel palazzo vescovile di Chiavari (Genova) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 76. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1365.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto, in frazione « Madonna dell'Aiuto » di Canicattì (Agrigento).

N. 1365. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 14 giugno 1950, integrato con postilla 15 novembre 1950 e dichiarazione 21 giugno 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto, in frazione « Madonna dell'Aiuto » di Canicattì (Agrigento), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 24. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del dott. Ovazza Alfredo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1947, n. 262, con il quale il dott. Alfredo Ovazza fu Ernesto venne riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 10 ottobre 1951, con la quale il predetto dott. Ovazza ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, a decorrere dalla stessa data;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 10 ottobre 1951 sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Alfredo Ovazza fu Ernesto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1951
Registro Tesoro n. 18, *foglio n.* 321. — GRIMALDI

(6393)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1951.

Concessione di contributi in favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Ritenuta la opportunità, in relazione all'andamento dei prezzi della carta, ed alle integrazioni attualmente concesse a quotidiani e periodici stampati su carta in bobine, che idonee provvidenze vengano altresì accordate alle riviste di elevato valore culturale e carattere nazionale stampate in fogli;

Vista la determinazione del Ministro per l'industria e commercio, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la destinazione del fondo a tale scopo messo a disposizione dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Ritenuta l'opportunità di istituire per l'esame delle domande relative alla concessione delle provvidenze stesse, un organo consultivo che per la sua composizione dia pieno affidamento di imparzialità, obiettività e competenza;

Decreta:

Art. 1.

Alle riviste di elevato valore culturale a carattere nazionale stampate in foglio possono essere accordati contributi in relazione all'andamento del prezzo della carta ed alla loro rispettiva situazione economica.

Le domande ed i relativi documenti, in carta libera, comprovanti i requisiti della rivista e la necessità del contributo, devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni.

Art. 2.

Un'apposita commissione, sedente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, procederà all'esame delle domande e formulerà le sue motivate proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

La Commissione, presieduta dal prof. Ernesto Pontieri, rettore dell'Università di Napoli, è così composta:

a) prof. Giuseppe Ermini, rettore dell'Università di Perugia;

b) prof. Arnaldo Foschini, ordinario dell'Università di Roma;

c) prof. Gaetano Napolitano e dott. Giuseppe Padellaro, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) dott. Enzo Porta e dott. Roberto Polini, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

e) dott. Giuseppe Petrocchi, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

f) dott. Leonardo Azzarita, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa italiana;

g) dott. Renato Branzi, in rappresentanza dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta;

h) dott. Mario Pozzi, in rappresentanza dell'Associazione italiana editori.

Art. 4.

Per l'esame tecnico delle riviste ai fini dei requisiti richiesti la Commissione può aggregarsi di volta in volta da uno a tre esperti.

Art. 5.

A comporre la segreteria della Commissione sono chiamati funzionari della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'industria e commercio e dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, gestione speciale provvidenze alla stampa.

Roma, addì 31 ottobre 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1951.

Divieto di caccia nelle zone alluvionate della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Pavia, tendente ad ottenere il temporaneo divieto di caccia nelle zone alluvionate di quella provincia, al fine di evitare la distruzione del patrimonio faunistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Nelle zone alluvionate della provincia di Pavia, la caccia è in modo assoluto vietata per tutto il tempo che il Comitato provinciale della caccia di quella provincia, d'intesa con la Prefettura, riterrà necessaria tale forma di protezione della selvaggina.

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia, provvederà a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati, precisando le zone in cui la caccia è vietata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1951

p. *Il Ministro*: RUMOR

(6392)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1951.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1952.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312.

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 7 giugno 1951, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1952 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 122. — LAMICELA

TABELLA *A*.

Sulle tasse di iscrizione e di voltura indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 5%.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

a) Generatori fissi:	
fino a 25 m²	L. 1.950
da 25 a 100 m²	» 3.150
da 100 a 500 m²	» 3.900
da 500 a 1000 m²	» 5.450
oltre 1000 m²	» 7.800
b) Semifissi, locomobili	» 1.300
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	» 550
d) Forni, gassogeni	» 3.150
e) Motrici, termosifoni	» 1.300

Paragr. *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori fissi:	
fino a 25 m²	L. 400
da 25 a 100 m²	» 650
da 100 a 500 m²	» 900
da 500 a 1000 m²	» 1.200
oltre 1000 m²	» 1.550
b) Semifissi, locomobili	» 400
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	» 250
d) Forni, gassogeni	» 650
e) Motrici, termosifoni	» 400

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25%.

TABELLA *B*.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 5%.

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) Generatori (1).

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):
- fino a 25 m² . . . . . L. 4.550
- oltre 25 fino a 100 m² . . . . . » 6.250
- oltre 100 fino a 200 m² . . . . . » 7.700
- oltre 200 fino a 300 m² . . . . . » 9.400

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):
- oltre 300 fino a 400 m² . . . . . L. 11.350
- oltre 400 fino a 500 m² . . . . . » 13.550
- oltre 500 fino a 600 m² . . . . . » 15.950
- oltre 600 fino a 700 m² . . . . . » 18.600
- oltre 700 fino a 800 m² . . . . . » 21.450
- oltre 800 fino a 900 m² . . . . . » 24.700
- oltre 900 fino a 1000 m² . . . . . » 27.950
- oltre 1000 m² . . . . . » 31.200

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:
- con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora . L. 13.550
- con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora . » 15.950
- con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora . » 18.600
- con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora . » 21.450
- con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora . » 24.700
- con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora . » 27.950
- con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora . . . . . . » 31.250

b) Generatori semifissi:
- fino a 25 m² . . . . » 3.000
- oltre 25 fino a 100 m² . . . » 6.000
- oltre i 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione, di . . . . » 1.550

c) Locomobili:
- agricole (1) fino a 25 m² . . . . . L. 2.500
- oltre 25 m² . . . . » 5.600
- industriali, fino a 25 m² . . . . . . » 3.650
- oltre 25 m² . . . . . » 6.900

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . . » 1.450

e) Generatori a riscaldamento elettrico:
- fino a 1000 litri . . . . » 2.100
- oltre 1000 e fino a 3000 litri . . . . . » 2.850
- oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più » 900

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):
- fino a 300 litri di capacità (3) . . . . L. 1.250
- oltre 300 fino a 1000 litri . . . . . » 2.100
- oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . . » 3.150
- oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . . » 4.700
- oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . » 6.750
- oltre 25000 litri . . . » 9.000

2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):
- fino a 2 corpi . . . L. 2.200
- per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di » 350
- per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di . » 175

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4) (5) (6):
- fino a 300 litri di capacità totale . . . . » 700
- oltre 300 fino a 1000 litri . . . . . » 1.300
- oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . . » 2.100
- oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . . » 3.100
- oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . . » 4.700
- oltre 25000 litri . . . . » 6.500

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):
- per ogni apparecchio . . . . L. 200
- per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati tutti nello stesso stabilimento . » 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II.

---

(1) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25%.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dal l'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, è quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questi recipienti gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(5) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote annue sono ridotte del 30 %.

(6) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25 %;

dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50 %;

dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75 %. Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità.

TABELLA C.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 5 %, fatta eccezione per quelli di cui alla tariffa IV.

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

[Art. 4 lett. b, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. a, ultima parte, e art. 27 dello statuto della A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (1)

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

Paragr. 1°) Generatori:

a) Generatori fissi:

fino a 25 m² di superficie riscaldata	L. 7.300
oltre 25 fino a 100 m²	» 10.000
oltre 100 fino a 200 m²	» 12.300
oltre 200 fino a 300 m²	» 15.050
oltre 300 fino a 400 m²	» 18.150
oltre 400 fino a 500 m²	» 21.700
oltre 500 fino a 600 m²	» 25.500
oltre 600 fino a 700 m²	» 29.750
oltre 700 fino a 800 m²	» 34.300
oltre 800 fino a 900 m²	» 39.500
oltre 900 fino a 1000 m²	» 44.700
oltre 1000 m²	» 49.900

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	» 4.800
oltre 25 fino a 100 m²	» 9.600
oltre 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione di	» 2.500

c) Locomobili:

fino a 25 m²	» 5.850
oltre 25 m²	» 11.050

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	» 2.300

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 3.350
oltre 1000 fino a 3000 litri	» 4.550
oltre 3000 litri, per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.450

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

fino a 300 litri di capacità	» 2.000
oltre 300 fino a 1000 litri	» 3.350
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 5.050
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 7.500
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 10.800
oltre 25000 litri	» 14.400

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

fino a 300 litri di capacità totale	» 1.100
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 3.350
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.950
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 7.500
oltre 25000 litri	» 10.400

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella B, tariffa I.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e il 4° apparecchio, di superficie non superiore a 1 m² di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 % (2).

(1) Valgono la nota n. 2, prima colonna, e le note numeri 2, 3 e 4, seconda colonna, della pagina precedente.

(2) Le riduzioni come sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche o prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tariffa, il consorziista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

Paragr. 1°) generatori (2):

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 25 m²	L. 5.900
oltre 25 fino a 100 m²	» 8.150
oltre 100 fino a 200 m²	» 10.000
oltre 200 fino a 300 m²	» 12.200

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	L. 14.750
oltre 400 fino a 500 m²	» 17.600
oltre 500 fino a 600 m²	» 20.750
oltre 600 fino a 700 m²	» 24.200
oltre 700 fino a 800 m²	» 27.900
oltre 800 fino a 900 m²	» 32.100
oltre 900 fino a 1000 m²	» 36.350
oltre 1000 m²	» 40.550

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L. 17.600
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 20.750
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 24.200
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 27.900

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove, effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. c) del regolamento;

b) le visite per riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora . L. 32.100
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora . » 36.350
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora . . . . » 40.550

b) Generatori semifissi:
fino a 25 m² . . . . » 3.900
oltre 25 fino a 100 m² . » 7.800
oltre 100 m² si applica un incremento fisso per ogni 100 m² o frazione di . . . » 2.000

c) Locomobili
agricole (1), fino a 25 m² . . . . . » 3.250
oltre 25 m² . . . . . » 7.300
industriali, fino a 25 m² . . . . . » 4.750
oltre 25 m² . . . » 9.000

d) Macchine da caffè e piccoli generatori:
fino a 1 m² . . . » 1.900

e) Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . » 2.750
oltre 1000 e fino a 3000 litri » 3.700
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più . . . . . » 1.150

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2).
fino a 300 litri di capacità (3) . . . L. 1.650
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . » 2.750
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . » 4.100
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . . » 6.100
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . » 8.800
oltre 25000 litri . . . . » 11.700

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):
fino a due corpi . . L. 2.850
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di » 450
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di » 250

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4):
fino a 300 litri di capacità totale . . . » 900
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . » 1.700
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . . » 2.750
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . » 4.050
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . » 6.100
oltre 25000 litri . » 8.450

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per 1 o 2 verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento), se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20%.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo, rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Valgono le note nn. 4 e 5 a pagina precedente prima colonna.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattisi di verifica di 1° impianto ed apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.

(Articoli 46, lett. g, e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

generatori fino a 25 m²	L.	1.300
generatori oltre 25 m²	»	1.950
recipienti	»	650
macchine da caffè	»	250
apparecchi esonerati	»	250

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50 %, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*) Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):
fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente L. 12
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente . » 15
oltre 5 litri di capacità:
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente » 100
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente » 63
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente . » 38
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente » 19

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):
fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente L. 10
oltre 2 litri fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente » 12
oltre 5 litri di capacità:
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente » 80
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente » 50
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente » 30
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente . » 15

3) Contribuzione minima.

La contribuzione minima, sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del pre-

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

sente paragrafo A), è pari a L. 6000 per una giornata di lavoro (1) oppure a L. 3000 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1500 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, *in altra giornata*, a prove e indagini speciali, (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta in aggiunta alle contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e eventualmente, 3) del presente paragrafo A), la contribuzione minima prevista dal precedente n. 3)

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e, eventualmente 3).

Paragr. B) Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al n. 4 e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

Paragr. C) Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . L. 1.500

TARIFFA V

Prove di materiali

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (2).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici o riparatrici (3):

per una intera giornata di lavoro (1) . . . L. 6.000
per mezza giornata di lavoro (4) . . . . » 3.000

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione (5):

per ogni bollo di prova . . . L. 200
per ogni libretto matricolare . . . . » 500
per ogni libretto di continuazione . . . » 250
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica . » 400
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore (oltre il rimborso della prescritta marca di bollo) » 250

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare

(2) Vedi nota 1, seconda colonna, della pagina precedente.

(3) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(4) Salvo riduzione a L. 1500, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

(5) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25 %;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50 %;
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75 %.

TABELLA D.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 5 %.

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. b, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4° e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa . . . . . L. 500
b) per un forno da calce . . . . » 900
c) per una fornace da laterizi . . . . » 1.050
d) per un generatore di vapore . . » 1.300
e) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 1.550
f) impianti di riscaldamento » 1.550
g) per ogni altro impianto termico » 1.550
h) per un forno da cemento » 1.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . » 1.950
a camere contigue ed a galleria . » 3.650
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 1.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 2.600
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 2.600

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati dalla stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA E.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 5 %.

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. b, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa . . . . . . L. 1.200
b) per un forno da calce . . . . » 1.350
c) per una fornace da laterizi . . . . » 1.600
d) per un generatore di vapore . . . » 1.950
e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 2.350
f) impianti di riscaldamento . . . . » 2.350
g) per ogni altro impianto termico . . . » 2.350
h) per un forno da cemento . . . . » 2.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . » 2.950
a camere contigue ed a galleria . . » 5.500
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 2.950

m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria metallurgica, o per ogni forno o gassogeno separato . L. 3.900

n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 3.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 a 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del regio decreto legge 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:

a) per ogni operatore e per ogni giorno L. 6.000

b) per analisi del combustibile (1) » 3.500

c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10 % delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50 % quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

Libretti matricolari Dichiarazione di esonero Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazione di esonero: Il consortista deve all'Associazione:

per ogni libretto matricolare	L.	500
per ogni libretto di continuazione	»	250
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico	»	400

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazioni di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

---

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occoresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TABELLA *F*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 5 %.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10 % sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60 % delle contribuzioni previste dalla tabella stessa.

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TARIFFA I

Operazioni e prove del Laboratorio fisico (Centro termotecnico sperimentale)

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Prove sui materiali metallici:

taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:

fino a 10 mm. di spessore	L.	200
da 10 a 15 mm. di spessore	»	250
da 15 a 20 mm. di spessore	»	350
da 20 a 25 mm. di spessore	»	500
da 25 a 30 mm. di spessore	»	550
da 30 a 35 mm. di spessore	»	650
da 35 a 40 mm. di spessore	»	700
oltre 40 mm. di spessore	»	800
confezione di una provetta di trazione piatta	»	800
confezione di una provetta di trazione cilindrica	»	1.000
confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	2.000
confezione di una provetta di resilienza	»	500
confezione di una provetta di piega	»	250
confezione di una provetta di schiacciamento	»	250
prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione)	»	800
prova di resilienza	»	250
prova di piegamento a freddo	»	400
prova di schiacciamento	»	400
prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C.	»	700
prova di durezza Brinell o Rockell	»	200
prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm. di spessore)	»	500
prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C)	»	3.500
prova speciale di trazione (limite elastico)	»	2.500
prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C)	»	5.000
prova limite di viscosità (per temperature fino a 900° C)	»	10.000
preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico	»	800
esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.500
esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.000
esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.700
esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia	»	3.500
fotografia diretta (una copia)	»	1.000
per ogni copia in più	»	300
analisi spettrografica qualitativa	»	4.000
analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	2.500
ricottura	»	2.000
trattamento termico (tempera e rinvenimento)	»	2.000
indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye-Cheerrer): ognuna	»	3.500

Paragr. *B*) Operazioni di taratura:

taratura delle coppie termoelettriche:

con il sistema di confronto con coppia campione:

per ogni punto	L. 500

con il sistema di metalli fusi (per coppie campione:

per ogni punto	» 2.000

taratura di strumenti elettrici di misura:

voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V.):

per ogni punto	» 350

wattmetri (per tensione alternata fino a 600 V. e intensità fino a 10 amp.):

per ogni punto	» 500

amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.)

per ogni punto	» 350

taratura dei manometri e vacuometri:

manometri di precisione taratura su 5 punti:

per pressioni fino a kg./cm² 25	» 800
per pressioni fino a kg./cm² 50	» 1.100
per pressioni oltre kg./cm² 50	» 1.300
vacuometri	» 800

manometri dell'industria taratura su 4 punti:

per pressioni fino a kg./cm² 20	» 400
per pressioni fino a kg./cm² 50	» 650
per pressioni oltre kg./cm² 50	» 800
vacuometri	» 400

per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabiliti:

per pressioni fino a kg./cm² 150	» 250
per pressioni oltre kg./cm² 150	» 400
per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a kg./cm² 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di	» 250

manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti:

per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte:

manometri per pressioni fino a kg./cm² 5	» 150
manometri per pressioni fino a kg./cm² 20	» 250
manometri per pressioni fino a kg./cm² 50	» 350
manometri per pressioni oltre kg./cm² 50	» 500
vacuometri	» 250

piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi:

per pressioni fino a kg./cm² 150	» 150
per pressioni oltre kg./cm² 150	» 250

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico.

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr *A*) Analisi dei combustibili solidi:

determinazione dell'umidità	L. 500
determinazione delle ceneri	» 600
determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso	» 500
determinazione del potere calorifico superiore (Malher)	» 1.200
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione	» 400
tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata)	» 3.000
determinazione del solo idrogeno	» 3.000
determinazione del carbonio	» 3.000
determinazione dell'idrogeno e del carbonio	» 4.000
determinazione dell'azoto	» 1.500
determinazione dello zolfo	» 1.600
analisi elementare, cioè: determinazione della umidità, ceneri, idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico (Malher)	» 6.000
determinazione della finezza di macinazione (due setacci)	» 600

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:

determinazione del carbonio incombusto	L. 600
determinazione della temperatura di rammollimento di fluidità delle ceneri	» 2.000

Paragr. *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:

determinazione del peso specifico	L. 300
determinazione della temperatura d'infiammabilità	» 800
determinazione della viscosità	» 500
determinazione del potere calorifico superiore (Malher)	» 1.200
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione	» 400
tutte le precedenti determinazioni	» 3.000
determinazione della temperatura di accensione	» 800
determinazione della temperatura di congelamento	» 600
distillazione frazionata	» 1.200
determinazione dell'umidità	» 600
determinazione delle ceneri	» 600
determinazione dell'acidità o alcalinità	» 600
determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dello azoto, dello zolfo: per ciascuna determinazione	come per i combustibili solidi
analisi elementare, cioè: determinazione dello idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico superiore (Malher)	» 5.000

Paragr. *D*) Analisi dei combustibili gassosi:

analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore	L. 2.000
determinazione sperimentale del potere calorifico	» 1.200
determinazione della gasolina nei gas naturali	» 2.000

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:

determinazione del residuo fisso	L. 800
determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione	» 600
determinazione potenziometrica del PH	» 600

Paragr. *F*) Analisi qualitative:

fino a 5 elementi	L. 1.000
per ogni elemento in più	» 200

Paragr. *G*) Analisi quantitative:

determinazioni gravimetriche, ognuna	L. 800
determinazioni volumetriche, ognuna	» 600
determinazioni calorimetriche, ognuna	» 600

Paragr. *H*) Analisi varie:

determinazione dell'umidità	L. 500
determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi)	» 800
determinazione dell'anidride carbonica (calcari, calci, cementi)	» 600
determinazione della calce libera nei cementi	» 800

TARIFFA III

Verifiche, prove e servizi speciali.

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*) il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipedenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un sol sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto — maggiorato del 30 %; e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionali dell'Associazione.

Paragr. *A*) Prove all'indicatore e al freno:

a) prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione:

sono dovute le contribuzioni sottoindicate:

per motori a uno o due cilindri	L. 3.750
per motori a tre cilindri	» 5.600
per motori a quattro cilindri	» 7.500

per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:

per motori a uno o due cilindri . L. 380

per motori a tre o a quattro cilindri . . » 560

b) prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti

per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000

per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . » 5.000

Paragr. B) Prove di rendimento e di consumo:

a) prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie;

b) prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie:

sono dovute le contribuzioni sottoindicate:

per la montatura e la smontatura degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari:

per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000

per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattisi di prove collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. C) Presa di campione di un combustibile:

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 3000 e di L. 6000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata od una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. D) Verifiche e prove extra regolamentari:

a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella B tariffa I, ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

TARIFFA IV

Prestazioni speciali.

Paragr. A) Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di L. 3.750

per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 380

per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di » 380

la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:

per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di L. 150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono alla Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. B) Redazione dei disegni

sono dovuti i compensi sotto stabiliti:

per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m² . . L. 3.750

di oltre 50 m² e sino a 100 m² . . . . » 4.700

di oltre 100 m² e fino a 500 m² . . . . » 5.600

di oltre 500 m² . . . . » 7.500

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70 % delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc., richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali

per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m² di superficie riscaldata L. 500

per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m² e caldaie fisse » 1.000

per disegno in doppio esemplare da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

se di generatori fissi per ogni generatore » 2.000

se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti, per ogni apparecchio » 1.000

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

(6325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 307 del 15 dicembre 1951, riguardante l'ammissione a rimborso dell'onere termico e l'esenzione del sovraprezzo termoelettrico.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 307 del 15 dicembre 1951, ha adottato le seguenti decisioni:

I. — AMMISSIONE A RIMBORSO DELL'ONERE TERMICO

In relazione alle domande presentate dalle Aziende interessate a norma della circolare n. 186 del 30 luglio 1949, vengono consentiti i seguenti rimborsi a carico della Cassa di conguaglio del sovraprezzo termoelettrico:

A) *Società Elettrica Sarda.*

Viene confermato alla Società Elettrica Sarda, per le centrali di Santa Caterina e Santa Gilla, e, per la produzione di competenza della Società stessa, per la centrale di Porto Vesme, il rimborso dell'onere termico da parte della Cassa di conguaglio sovraprezzo termoelettrico nella misura stabilita dall'art. 6, parag. B, della circolare del Ministero della industria e commercio n. 141, del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947) per la produzione elettrotermica effettuata dalla Società stessa nel 1951 e destinata agli utenti, esclusa quella destinata alla Società Carbosarda, limitatamente alla produzione di 33 milioni di Kwh. Per la produzione termoelettrica effettuata oltre detto quantitativo il rimborso dell'onere termico è limitato al 50 % della misura prevista dall'art. 6 della richiamata circolare.

I quantitativi suindicati sono quelli registrati dai contatori all'uscita dell'energia dalle macchine.

La determinazione degli oneri da rimborsare sarà effettuata sulla media dei costi dei combustibili consumati nel 1951.

B) *Società Generale Elettrica della Sicilia*

Il rimborso dell'onere termico da parte della Cassa di conguaglio del sovraprezzo termoelettrico, in favore della Società Generale Elettrica della Sicilia, per la produzione termoelettrica effettuata nel 1951 nelle centrali di Palermo, Catania Porto Empedocle, Messina, Sciacca, Agrigento, Piazza Armerina, Trapani, Gela e Agira, verrà effettuato come appresso:

a) per 200 milioni di Kwh prodotti nel suddetto periodo, nell'intera misura stabilita dall'art. 6, parag. *B*, della circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 141 del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947);

b) per 31 milioni di Kwh, nel 75 % della suddetta misura;

c) per 75 milioni di Kwh, nel 50 % della suddetta misura.

d) per i successivi quantitativi prodotti, nel 25 % della suddetta misura.

I quantitativi suindicati sono quelli registrati dai contatori all'uscita dell'energia dalle macchine.

La determinazione degli oneri da rimborsare sarà effettuata sulla media dei costi dei combustibili consumati nel 1951.

II. — ESENZIONE SOVRAPREZZO TERMOELETTRICO

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 141 del 13 dicembre 1947, e successive, viene esentata dal pagamento del sovraprezzo termoelettrico per il periodo dal 1° novembre 1951 al 30 giugno 1952, la energia elettrica impiegata per l'azionamento di pompe, aventi una potenza non inferiore a 30 Kw adibita a sollevamento d'acqua nei comprensori di bonifica.

Per avere diritto a fruire della suddetta esenzione, l'utente dovrà presentare domanda al Comitato di gestione del Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico (Roma, via Abruzzi, 11) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, specificando:

a) l'ubicazione e la potenza di ciascuna pompa;

b) il nominativo della impresa distributrice e gli estremi del contratto di fornitura dell'energia.

Le domande presentate dopo il termine suindicato di 30 giorni, saranno accolte dal Comitato di gestione del Fondo conguaglio sovraprezzo termoelettrico con decorrenza non anteriore a 15 giorni dalla data di protocollo apposta dal Comitato stesso alle domande.

In ogni caso l'impresa distributrice, ricevuta dall'utente comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda, sospenderà provvisoriamente l'applicazione del sovraprezzo nell'attesa di ricevere dal Comitato di gestione comunicazione circa l'esito della domanda.

(6433)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 19, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Malfa (Messina) di un mutuo di L. 1.756.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6400)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 20, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Mandanici (Messina) di un mutuo di L. 1.027.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6401)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Chiusa Sclafani (Palermo) di un mutuo di L. 1.716.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6398)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 5, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Giardinello (Palermo) di un mutuo di L. 2.840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6399)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vita (Trapani) di un mutuo di L. 3.335.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6411)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cefalù (Palermo) di un mutuo di L. 6.470.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6403)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 18, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Limina (Messina) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6405)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento) di un mutuo di L. 6.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6409)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giuseppe Iato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Giuseppe Iato (Palermo) di un mutuo di L. 4.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelbuono (Palermo) di un mutuo di L. 7.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6402)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 17, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Galati Mamertino (Messina) di un mutuo di L. 1.612.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6406)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Furci Siculo (Messina) di un mutuo di L. 740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6407)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bompensiere (Caltanissetta) di un mutuo di L. 2.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6408)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 21 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1951, registro n. 39 Interno, foglio n. 391, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Monteforte d'Alpone (Verona) di un mutuo di L. 1.106.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6410)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 266

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 dicembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,89
» Genova	624,91	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,91
» Napoli	624,95	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 22 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,90
Id. 3,50 % 1902	65,75
Id. 3 % lordo	62 —
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	71,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,325
Id. 5 % 1936	91,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,50
Id. 5 % 1960	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati smarriti i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Biondi Alfredo di Pietro, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 68-FI.

(6365)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.